



COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

REVISORE UNICO

VERBALE N.43

L'anno 2023, il giorno 22, del mese di dicembre, il Revisore Unico Dott. Daniele Turco Liveri è virtualmente presente presso la sede municipale del Comune di Pontinia (LT) al fine di esprimere il proprio parere, ex art. 40-bis del D.Lgs. n.165/2001 e art. 8 c. 7 del CCNL 16/11/2022 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.260 del 21/12/2023 avente a oggetto “*AUTORIZZAZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI ANNO 2023 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE*”, con i relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali della proposta, ricevuta mediante PEC in data 21/12/2023 prot. n.28563,

Il Revisore unico,

Visto il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;

Visto il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;

Visto il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2022;

Visto il Tuel, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011, e sue ss.mm.ii.;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48, D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il CCNL 2019/2021 Regioni – Funzioni locali;

Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i.;

Visti i contenuti della Circolare n. 25 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato;

Premesso:

- che l'art. 40, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'art. 40-bis, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Revisore unico effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

- che l'art. 40 c. 3 quinquies del D. Lgs. 165/2001 dispone che *“Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*;
- che in applicazione dell'articolo 80 del CCNL Regioni - Funzioni locali 2019/2021, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- che l'articolo 8, comma 7, del C.C.N.L. 16.11.2022 recita: *“7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;

Visto che gli oneri della contrattazione decentrata impegnati non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono stati adeguati in aumento in conseguenza di assunzioni aggiuntive rispetto al personale in servizio alla data del 18/12/2018, ovvero in diminuzione, in corrispondenza di cessazione di personale, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria registrato nell'anno 2018 (ultimo periodo comma 2, art. 33 D.L. 34/2019);

Visto che i limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014);

Esaminate le Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, a firma del Responsabile Economico-Finanziario dott.ssa Francesca Barbati e del Responsabile Settore Servizi Sociali dott.ssa Francesca Pacilli, da cui risulta che il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dall'art. 79 CCNL 2019/2021 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.;

Viste:

- a) la Determinazione n.35 del 30/03/2023 con la quale si è provveduto alla costituzione provvisoria del Fondo salario anno 2023;
- b) il verbale n.42 datato 21/12/2023 del Revisore unico con cui è stato espresso il parere sulla costituzione del Fondo 2023;
- c) la Determinazione n.226 del 21/12/2023 con la quale è stata formalizzata la costituzione del

fondo per le risorse decentrate anno 2023 e nella quale si da atto che all'esito della contrattazione decentrata si è reso necessario procedere all'approvazione definitiva del Fondo salario accessorio anno 2023 aumentando lievemente l'importo inizialmente previsto in fase di costituzione provvisoria per l'inserimento di voci di costo obbligatorie, non considerate in precedenza, che in ogni caso garantiscono il rispetto del limite del 2016;

d) l'ipotesi di accordo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2023;

Accertato che i costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2023 sono compatibili con il quadro economico finanziario dell'ente, con la normativa di settore (articolo 1 comma 557 e seguenti oppure comma 562 della legge n. 296/2006, art. 1 comma 236 della legge n. 208/2015) e con i vincoli di bilancio;

Verificato che:

- permane l'equilibrio di bilancio;
- vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio dell'ente per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo, come da sotto riportata tabella.

Capitolo	Descrizione
74/1	Fondo incentivante la produttività
74/5	Sistemazione partite contabili fondo di produttività (fondo generale) con applicazione avanzo vincolato
141	IRAP
75/2	Indennità e salario accessorio PO

1. **Attesta** la coerenza delle previsioni dell'*ipotesi* di C.C.D.I. con quanto previsto dai contratti nazionali del comparto;
2. **Certifica** la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, nonché il rispetto degli altri vincoli ai sensi della disciplina normativa e negoziale prima richiamata;
3. **Esprime parere favorevole** alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di cui alla *pre-intesa* tra ente e sindacati, sia da Parte Normativa che di Parte Economica.

Pontinia/Aprilia, 22 dicembre 2023.


Dott. Daniele Turco Liveri